

ALLEGATO 2

Innovazioni introdotte in materia di contrasto alla criminalità organizzata dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica",

1) Il comma 1 modifica l'art. 117, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, consentendo al procuratore nazionale antimafia anche l'accesso ai registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione previsti dall'art. 34 della legge 19 marzo 1990, n.55. Ai sensi del successivo comma 8, nei suddetti registri - che possono essere anche informatici - viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il Direttore della D.I.A. devono dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio delle proposte di misure di prevenzione personali e patrimoniali che intendono presentare al Tribunale.

2) Il comma 2, introducendo l'art. 5-*bis* al D. Lgs. n. 490/1994, assegna al Prefetto il potere di disporre accertamenti nei cantieri delle imprese interessate ai lavori pubblici, avvalendosi dei Gruppi Interforze costituiti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 .

3) Il comma 3 modifica il quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ed assoggetta tutti coloro che sono soggetti agli obblighi in materia di antiriciclaggio, come elencati nel D. Lgs. n. 231/2007 di recepimento della cd. *Terza Direttiva U.E. antiriciclaggio*, al potere di accesso che il Ministro dell'Interno ha delegato al Direttore della D.I.A. con D.M. 23 dicembre 1992, integrato dal decreto del 30 novembre 1993.

4) Il comma 4 ha ulteriormente ampliato agli indiziati del delitto di cui all'art. 12-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306 (*trasferimento fraudolento di valori*, l'ambito dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione, di cui alla legge n. 575/1965.

5) I commi 5 e 6 apportano ulteriori modifiche alla legge 31 maggio 1965, n.575, rispettivamente, nel titolo della legge (che da "*Disposizioni contro la mafia*" diviene "*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*") e nel completamento delle previsioni, già divenute legge in sede di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, che attribuiscono al Direttore della D.I.A., con norma primaria, i poteri di richiedere informazioni e copie della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini agli Uffici della P.A., nonché agli Enti creditizi ed alle imprese.

Infatti, per un difetto di coordinamento, l'art. 10 della decreto-legge n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125/2008, non era intervenuto sul comma 6 dell'art.2-*bis* della legge 575/1965

nel senso di includere espressamente il Direttore della D.I.A. tra le Autorità legittimate a richiedere informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini agli uffici della pubblica amministrazione, nonché agli enti creditizi ed alle imprese.

Tale preclusione poteva determinare difficoltà interpretative in sede di applicazione della norma, con riguardo alla legittimazione del Direttore della D.I.A. all'esercizio del citato potere. Per analoghi motivi l'espresso riferimento al Direttore della DIA è adesso contenuto anche nel comma 4 del medesimo art. 2-bis, che assegna espressamente anche al Direttore della D.I.A., al pari di quanto riconosciuto al Procuratore della Repubblica, la legittimazione a richiedere il sequestro anticipato dei beni.

6) Il comma 7 interviene nuovamente sull'art. 12-*sexies* del decreto-legge n. 306/1992, convertito dalla legge n. 356/1992. Pertanto, analogamente alle modifiche alla legge n. 575 del 1965, apportate dal decreto-legge n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008, la confisca per equivalente è adesso prevista anche nel caso di confisca *ex art. 12-*sexies** del decreto-legge n. 306/1992.

Inoltre, con la modifica a comma 4-*bis* del citato art. 12-*sexies*, concernente le modalità di esecuzione del sequestro, viene previsto che anche ai casi di confisca di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo art. 12-*sexies*, si applichino le disposizioni in materia di esecuzione, amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dagli artt. 2-*quater*, 2-*sexies*, 2-*septies*, 2-*octies*, 2-*nonies*, 2-*decies*, 2-*undecies*, 2-*duodecies* della L. 31 marzo 1965, n. 575.

7) I commi 9, 10 e 11 intervengono nella materia di esecuzione dei sequestri di prevenzione *ex lege* n. 575/1965 e dei sequestri preventivi *ex art. 321 c.p.p.*.

Viene introdotto l'art. 104-*bis* delle norme di attuazione del c.p.p., in base al quale nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, l'A.G. nomina un *amministratore giudiziario* scelto nel relativo Albo (la cui istituzione è prevista nel medesimo provvedimento, ai commi successivi).

8) I commi 13, 14 e 15, fissano i tempi e le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

In particolare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere emanato il decreto legislativo di istituzione dell'Albo e, nei successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dovrà essere emanato il decreto del Ministro della giustizia recante modalità di tenuta e pubblicità dell'Albo.

9) Il comma 18 interviene sull'art. 2-*undecies* della legge n. 575/1965, consentendo che i beni mobili registrati sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione di cui alla medesima legge possano essere affidati in custodia giudiziale con facoltà d'uso agli Organi di polizia o ad altri soggetti pubblici aventi finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale, che ne facciano richiesta. I beni sequestrati potranno essere assegnati agli Organi

di polizia anche per le esigenze di polizia giudiziaria. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario, l'affidamento in custodia non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo.

10) Il comma 19 modifica l'art. 38 del *Codice dei contratti pubblici* che, fissando i requisiti di ordine generale, elenca i soggetti che:

- *non possono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;*
- *non possono essere affidatari di subappalti;*
- *non possono stipulare i relativi contratti.*

In particolare, aggiunge ai casi di esclusione dalle procedure di affidamento i soggetti che, pur essendo stati vittime dei reati di concussione ed estorsione aggravati dalle finalità mafiose di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, quando tale circostanza emerga dagli indizi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio a carico dell'imputato nei tre anni precedenti. La causa di esclusione non opera nei casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge n. 689/1981 (adempimento di un dovere, esercizio di una facoltà legittima, stato di necessità o legittima difesa).

La norma stabilisce, altresì, che la circostanza in argomento deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, dal procuratore della Repubblica che procede all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che ne cura la pubblicazione sul sito dell'Osservatorio.

Infine, è previsto che i casi di esclusione di cui al suddetto art. 38 non si applichino alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca di prevenzione *ex lege* n. 575/1965 o a titolo di misura di sicurezza *ex art. 12-sexies* ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

11) Il comma 20 apporta delle modifiche all'art. 2-decies della legge n. 575 del 1965, prevedendo che:

- la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali sia effettuata con provvedimento del Prefetto;
- la proposta non vincolante in merito alla suddetta destinazione sia formulata dal dirigente regionale dell'Agenzia del demanio;
- la suddetta proposta sia effettuata sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari (*invece che sulla base della stima effettuata dal competente ufficio del territorio*); che tuttavia il Prefetto possa disporre una nuova stima, qualora lo ritenga necessario;
- se l'Agenzia del demanio non formula la proposta sulla destinazione entro 90 giorni dal momento in cui ha ricevuto il provvedimento di confisca definitivo da parte della cancelleria del tribunale, il Prefetto procederà autonomamente;

- il provvedimento del Prefetto deve essere emanato entro 90 giorni dalla proposta (*mentre oggi si prevedono 30 giorni*) ovvero dal decorso del termine assegnato all'Agenzia del demanio per la formulazione della proposta.

12) Il comma 21 interviene sull'art. 2-*quinqües* del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, concernente i limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata. In particolare, rilevano ai fini dell'esclusione i rapporti di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il quarto grado del beneficiario con soggetti nei cui confronti sia in corso procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. o procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione *ex lege* n. 575/1965.

In precedenza la norma modificata prevedeva che la concessione dei benefici era sottoposta alla condizione che il beneficiario non risultasse *coniuge, affine o convivente* dei soggetti di cui sopra.

13) Il comma 22 interviene sull'art. 10 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, convertito dalla legge n. 125/2008, modifica l'art. 2-*bis* della legge n. 575/1965, con una specificazione ulteriore in ordine alla portata da attribuire alla separazione delle misure di prevenzione personali dalle patrimoniali. Infatti, alla parola "*disgiuntamente*" dell'art. 2-*bis*, comma 6-*bis*, della legge 575 citata, infatti, vengono aggiunte le parole "*e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione*" facendo in tal modo venire esplicitamente meno il requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.

14) Il comma 25 modifica l'art. 41-*bis* dell'Ordinamento Penitenziario (legge n. 354/1975), prevedendo il prolungando del periodo iniziale di applicazione del regime detentivo speciale a quattro anni, con possibilità di proroghe successive di due anni ciascuna.

Appaiono, inoltre, significativi sia il maggiore valore attribuito alla "*perdurante operatività del sodalizio criminale*", sia la impossibilità di fondare sul mero decorso del tempo l'esclusione della capacità di collegamento con l'organizzazione.

15) Il comma 26 introduce l'art. 391-*bis* del codice penale che punisce con la reclusione da uno a quattro anni (da due a cinque anni se il fatto è commesso da pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o soggetto che esercita la professione forense) l'agevolazione dei detenuti soggetti alle restrizioni previste dall'art. 41-*bis* O.P. nella possibilità di comunicare con altri, in elusione delle prescrizioni imposte.

16) Il comma 29 introduce l'art. 24-*ter* al decreto legislativo n. 231/2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, mediante la previsione di ulteriori fattispecie di responsabilità amministrativa da reato (in particolare, da gravi reati quali associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a

scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché delitti concernenti armi, munizioni ed esplosivi) cui fanno seguito l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di misure interdittive.

17) Il comma 30 introduce importanti modifiche al Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) approvato con decreto legislativo n. 267/2000. In particolare, modifica le norme in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali di cui all'art. 143 del citato Testo Unico, prevedendo l'ipotesi di scioglimento del consiglio dell'ente locale anche nel caso in cui l'infiltrazione o il condizionamento dell'attività amministrativa siano attribuibili alla condotta del livello burocratico gestionale dell'ente e non al livello di responsabilità politica.